

Cass., civ. sez. II, del 26 settembre 2018, n. 22982

Il secondo motivo censura la violazione della falsa applicazione degli artt. 99, 183, commi quinto e sesto, c.p.c., 554, 555 e 556 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto inammissibile la richiesta formulata dal ricorrente nelle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di estendere la domanda di riduzione alle disposizioni testamentarie, omettendo di considerare che l'azione di riduzione è unica a prescindere dal suo oggetto, mirando al risultato pratico di reintegrare la quota di legittima e che, nello specifico, l'interesse ad estendere la domanda era scaturita dalle difese del convenuto, trattandosi, peraltro, di una mera emendatio libelli.

Inoltre la domanda era stata formulata in via subordinata per l'ipotesi che il giudice avesse ritenuto il testamento lesivo della quota di riserva e pertanto non poteva considerarsi rinunciata per il fatto che il ricorrente aveva dichiarato in udienza che le disposizioni di ultima volontà non pregiudicavano i suoi diritti ereditari.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente aveva inizialmente chiesto la riduzione della sola donazione immobiliare perfezionata il 21.6.2004, sull'assunto che, sebbene il de cuius avesse disposto dei suoi beni con testamento, fosse solo l'atto di liberalità a violare la sua quota di legittima.

Nelle memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. ha esteso la richiesta di riduzione alle disposizioni di ultima volontà per l'ipotesi che anche il testamento fosse risultato lesivo della legittima.

La Corte ha erroneamente ritenuto che la richiesta di riduzione integrasse una mutatio libelli che non poteva aver luogo nelle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. e che, inoltre, G avesse rinunciato alla domanda con dichiarazione in udienza, avendo sostenuto che il testamento non conteneva disposizioni lesive dei suoi diritti ereditari.

Va in contrario osservato che gli artt. 554 e 555 c.c. non regolano due distinte azioni, bensì l'unica azione di riduzione concessa ai legittimari per l'ipotesi che i loro diritti siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) o da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendo per entrambe che "sono soggette a riduzione".

L'unicità dell'azione trova altresì conferma nella disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652, n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Di conseguenza nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario, non costituisce domanda nuova, la richiesta diretta a ricomprendere nel "relictum" i beni oggetto di una determinata donazione; trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione dell'asse ereditario per cui l'eventuale richiesta di parte integra una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere e deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non soggiacendo alle preclusioni previste per la mutatio libelli (Cass. 4698/1999).

Il ricorrente poteva - quindi - estendere la richiesta di riduzione alle disposizioni testamentarie anche nelle memorie ex art. 183 c.p.c. senza incorrere in alcuna decadenza ed il giudice doveva tener conto

anche delle disposizioni di ultima volontà del de cuius per verificare se fosse stata lesa la quota di riserva di G, non potendo ritenere che la domanda fosse stata oggetto di rinuncia, poiché il ricorrente l'aveva formulata proprio per l'eventualità che il testamento fosse risultato lesivo della sua quota di riserva, senza quindi assumere una linea difensiva oggettivamente incompatibile con la volontà di mantenerla ferma.